

AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA
PER L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO

(da consegnare al vettore in caso di utilizzo di mezzo pubblico di trasporto)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____ (Prov. _____),
cittadinanza _____ residente a _____ (Prov. _____),
via/piazza _____, consapevole delle sanzioni penali e
amministrative previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle **misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia riportate in forma sintetica nell'allegato** a questa dichiarazione;
- di non essere risultato positivo al coronavirus oppure, ove risultato positivo ad un test RT PCR effettuato all'estero, di aver seguito scrupolosamente i protocolli sanitari previsti dalle autorità del Paese in cui è stato effettuato il test, di aver osservato 14 giorni di isolamento dall'ultima data nella quale si presentavano sintomi e di non essere più sottoposto a misure di quarantena da parte delle autorità locali;
- di entrare in Italia dalla seguente località estera: _____,
tramite il seguente mezzo di trasporto (in caso di mezzo privato indicare tipo di veicolo e targa; in caso di mezzo pubblico estremi del volo / corsa ferroviaria o stradale / tratta marittima): _____
- di avere effettuato negli ultimi 14 giorni soggiorni / transiti nei seguenti Paesi e territori: _____
- di fare ingresso in Italia per la seguente motivazione: _____
- che, nei casi prescritti dalla normativa e dalla propria situazione personale (spuntare una o più opzioni):
 - si è sottoposto a **tampone**, risultato negativo, nelle 168, 72 o 48 ore precedenti all'ingresso in Italia;
 - si sottoporrà a **tampone** all'arrivo in aeroporto o comunque entro 48 ore dall'ingresso in Italia;
 - svolgerà il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e **isolamento fiduciario** al seguente indirizzo:
piazza/via _____ n. _____ interno _____
Comune _____ (Prov. _____) CAP _____
Presso _____
 - si sottoporrà a **tampone** al termine del periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- che i recapiti telefonici presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario sono i seguenti:
fisso _____ mobile _____

Luogo:

Data:

Ora:

Firma del dichiarante:

Per il Vettore:

ALLEGATO ALL'AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA

NORMATIVA ANTI-COVID PER RIENTRO DALL'ESTERO

Per informazioni più dettagliate e i link ai provvedimenti normativi visitare www.esteri.it

La normativa italiana prevede degli elenchi di Paesi per il rientro dai quali sono in vigore differenti limitazioni all'ingresso sul territorio nazionale, anche in relazione alla data dell'ingresso in Italia, come specificato qui di seguito:

A – Città del Vaticano e San Marino: nessuna limitazione.

B- Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve soltanto compilare un'autodichiarazione, recante l'indicazione dei Paesi nei quali si è soggiornato nei 14 precedenti l'ingresso ed i motivi dello spostamento. Attualmente **nessuno Stato** è compreso in questo elenco.

C- Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.**

Chi fa ingresso in Italia da un Paese dell'Elenco C (senza transiti o soggiorni nei 14 giorni precedenti in Paesi dei gruppi D, E, compresi Regno Unito e Brasile, per i quali valgono le rispettive discipline) deve comunicare il proprio ingresso/rientro nel territorio italiano al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale di riferimento. Deve inoltre presentare un'attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo (chi non lo presenterà all'arrivo in Italia dovrà sottoporsi all'isolamento fiduciario).

Sono previste eccezioni all'obbligo di effettuare il tampone, riportate in fondo.

D - Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Tailandia: chi entra in Italia da questi Paesi dovrà compilare l'autodichiarazione e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Sono previste eccezioni all'obbligo di isolamento, riportate in fondo.

E – Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi (eccetto il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del nord, il Brasile e l'Austria, per i quali vigono regole speciali indicate sotto): l'ingresso da questi Paesi è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L'ingresso è consentito anche alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo

periodo, le quali debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).

Per coloro che non rientrano nelle categorie appena menzionate, l'ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).

È inoltre necessario compilare l'autodichiarazione e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Sono previste eccezioni all'obbligo di isolamento, riportate in fondo.

Sono previste eccezioni all'obbligo di isolamento, riportate in fondo.

Eccezioni agli obblighi di isolamento o di effettuare il tampone

A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o in Brasile o in Austria (per più di 12 ore) nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, gli obblighi di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria o di effettuare il tampone non si applicano:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili;
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (in caso di soggiorno in Paesi dell'elenco C, il tampone deve essere comunque effettuato)
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello

di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

- agli ingressi mediante voli “Covid-tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori per la partecipazione a competizioni sportive di livello agonistico - riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – i quali, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

Regole specifiche per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

In caso di soggiorni o transiti nel Regno Unito nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente a coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 oppure che hanno un motivo di assoluta necessità (è necessario specificare nell’autodichiarazione il motivo del rientro presso la propria residenza oppure quello di assoluta necessità). In questi casi, l’ingresso nel territorio nazionale è consentito secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

L’equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all’obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Regole specifiche per il Brasile

In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone (sempre che non manifestano sintomi da COVID-19):

- coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
- i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell’esercizio delle loro funzioni;

- coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.

In questi casi, l'ingresso nel territorio nazionale ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;

L'equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all'obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Regole specifiche per l'Austria

Dal 14 febbraio al 5 marzo 2021, in caso di soggiorni o transiti in Austria di durata superiore alle 12 ore nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;

ECCEZIONI all'obbligo di isolamento per chi entra dall'Austria

A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o in Brasile nei 14 giorni precedenti il tentativo di

ingresso in Italia, l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- ai movimenti da e per gli Stati e territori dell'elenco A;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente l'Italia oppure di iniziare il periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per svolgere qualifiche professionali sanitarie;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio italiano per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dal CIP i quali, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

Permane in tali casi l'obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli la certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.